SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 1961

(109ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE,
indi del Vice Presidente SPAGNOLLI

INDICE

Disegni di legge:

« Adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sull'imposta di bollo, e concessione di premi per la scoperta e la repressione di reati » (1366-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1873, 1876
BERGAMASCO 1876
PIOLA, *relatore* 1873, 1875, 1876
RUGGERI 1875, 1876
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . 1874, 1876

« Pagamento in modo virtuale della tassa di bollo sui documenti di trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti aerei » (1367) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1876, 1878
DE LUCA, *relatore* 1877
RUGGERI . . . . . *Pag.* 1877
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . . 1877

« Sostituzione dell'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277 » (1542) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1878
CONTI, *relatore* 1878

« Assegnazione di lire 56.500.000 per la sistemazione della spesa relativa a compensi per lavoro straordinario effettuato dal personale di ruolo e dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nell'esercizio finanziario 1956-57 » (1544) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1879
CONTI, *relatore* 1879

« Fissazione di un nuovo termine in materia fiscale » (1573) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1871, 1872, 1873

OLIVA, *relatore* . . . . *Pag* 1871, 1872, 1873
PIOLA 1872
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 1972, 1873

« Modificazioni alle tasse fisse minime di registro ed ipotecarie » (1612) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1864, 1868, 1870, 1871
BERTOLI 1864, 1865
CENINI 1867, 1870, 1871
FORTUNATI 1865, 1866
MARIOTTI 1866, 1869, 1870, 1871
MOTT 1867
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1868, 1869
PESENTI 1866
PIOLA, *relatore* . . 1864, 1865, 1866, 1867, 1869, 1871
RUGGERI 1865, 1869, 1871
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . 1870

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Gallotti Balboni Luisa, Mariotti, Minio, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Piola, Ponti, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il tesoro De Giovine.

C E N I N I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle tasse fisse minime di registro ed ipotecarie » (1612) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle tasse fisse minime di registro ed ipotecarie », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I O L A , *relatore*. Le tasse fisse di registro, come gli onorevoli Commissari sanno, sono di due specie: l'una comprende quelle tasse dovute per la registrazione degli atti per i quali non è prevista la forma della proporzionalità o della progressività o della gradualità; l'altra comprende quelle che riguardano la registrazione di atti che dovrebbero pagare un tributo proporzionale o graduale, ma che il legislatore ha agevolato determinando un tributo fisso. Le tasse della prima specie sono oggi stabilite in lire 200, quelle della seconda in lire 500. Il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera, propone di elevare le prime a lire 1.000 e le seconde a lire 2.000.

Il disegno di legge inoltre introduce la stessa distinzione, oggi inesistente, nelle tasse ipotecarie, ed eleva quelle che rientrano nella prima specie pure a lire 1.000 e le altre a lire 2.000.

Sostanzialmente si tratta di adeguamento al valore della moneta, risalendo l'attuale tariffa alla legge 15 febbraio 1949, n. 33. Inoltre, sia per le tasse di registro sia per quelle ipotecarie, si stabilisce che qualora l'ammontare delle normali tasse di registro e ipotecarie dovute in base alla natura dell'atto sia inferiore alla tassa fissa suddetta, si applica quest'ultima, la quale viene considerata come un corrispettivo minimo di un servizio che l'Amministrazione rende al privato.

B E R T O L I . Prima si poteva pagare meno di 200 lire e di 500 lire, mentre adesso il minimo diventa di 1.000 lire.

P I O L A , *relatore*. Non capitava quasi mai di pagare meno di 200 lire. Oggi, essendo il minimo stato elevato da 200 a 1.000 e da 500 a 2.000, può verificarsi il caso che applicando la tassa proporzionale si resti al di sotto di questi minimi e viene quindi fissata la tassa minima.

Infine il disegno di legge modifica la parte seconda della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni elevando a lire 1.000, 2.000, 4.000 e 8.000 quelle tasse che nelle tariffe stesse sono previste nell'ammontare rispettivo di 200, 500, 1.000 e 2.000. Si tratta di tasse che riguardano le sentenze, a seconda del grado di giurisdizione e del loro conte-

nuto, le convenzioni ed atti giudiziari, nonchè gli atti di ufficiali giudiziari ed uscieri.

Questo il disegno di legge nel complesso delle sue norme: io non ho alcuna osservazione particolare da fare, poichè si tratta di un'adeguamento al valore della moneta. Solo posso dire che mi sembra abbastanza arduo il passaggio da 2.000 a 8.000 lire per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri.

B E R T O L I . Si potrebbe conoscere il gettito che lo Stato ricava da questi ritocchi?

P I O L A , *relatore*. Non ho potuto acquisire la notizia, che d'altra parte potrei conoscere in mattinata stessa. È certo peraltro che il gettito sarà già impegnato — per quanto il provvedimento non lo dica — in copertura di stanziamenti previsti da altri disegni di legge.

R U G G E R I . Desidererei sapere, se è possibile, quale incremento di entrate dà lo aumento di queste tasse e se tale gettito è già impegnato per altre spese.

P I O L A , *relatore*. In questo momento, ripeto, non sono in grado di rispondere sul gettito; circa gli impieghi del ricavato dai suddetti aumenti certamente esistono numerosi provvedimenti legislativi che attendono la copertura finanziaria. Ho interpellato a questo riguardo il Ministero del tesoro per avere qualche ragguaglio ed il Ministero mi aveva già preparato una lista, che tuttavia successivamente non mi è stata consegnata, in quanto sono intervenuti fatti nuovi. In sostanza, però, è da escludere, dal punto di vista funzionale, la possibilità che i tributi siano determinati in funzione di una determinata copertura. Il Parlamento aumenta i tributi ed i tributi affluiscono alle Casse dello Stato. Il Parlamento attinge a queste Casse dello Stato in quanto sa che vi è il conseguente gettito. Il sapere perchè fu presentato questo disegno di legge e a che cosa serve il gettito è una legittima curiosità da parte nostra, ma lede il principio generale per cui le imposte devono affluire alle Casse dello Stato.

F O R T U N A T I . Il disegno di legge consta di due parti: la prima che tende ad elevare il minimo; e una seconda parte che sposta la regolamentazione generale delle altre forme di tassazione, che non sono determinate in misura fissa e per le quali in definitiva si stabilisce che, entro un determinato scaglione, che non saprei indicare perchè si tratta di tributi di varia natura, la imposta deve essere sempre corrispondente alla misura minima di 1.000 lire. A me sembra che, dal punto di vista della tecnica amministrativa, le due cose vadano esaminate separatamente. Non v'è dubbio che quando il contributo è progressivo e si stabilisce che in ogni caso il contribuente deve pagare un importo minimo fissato, la progressione viene meno, come vengono meno la proporzionalità e la gradualità. Credo che non vi siano dubbi. Da questo punto di vista si tratterebbe di vedere che cosa avviene nei singoli tributi. Può avvenire cioè che atti di importanza notevolmente diversa finiscano per pagare un tributo pressochè uguale, se tutti devono pagare un minimo di 1.000 lire in ogni caso; infatti un atto pagherà 1.000 lire e un altro invece pagherà 1.010 lire. E i due atti possono avere un'importanza economica profondamente diversa. Il secondo comma, secondo me, rischia di snaturare completamente la natura dei singoli tributi, per i quali, a suo tempo, furono istituite la progressione o la proporzionalità o la gradualità.

La questione deve quindi essere attentamente esaminata. Vi possono essere, ripeto, due atti economici, dei quali uno dà luogo a una tassa di 1.010 lire e l'altro ad una tassa di 1.000 lire, e la cui importanza è notevolmente diversa e non giustifica la differenza di 10 lire soltanto Dovremo a un certo momento esaminare attentamente le due cose: una cosa è elevare il minimo ed una altra è stabilire là dove vi è un minimo. La norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 non riguarda le tasse fisse.

P I O L A , *relatore*. Ho già dato una giustificazione alla disposizione e il senatore Fortunati non è stato forse attento.

P E S E N T I. La progressività parte da 1.000 lire: questo si dovrebbe dire.

P I O L A, *relatore*. Non è vero che parte da 1.000 lire.

F O R T U N A T I. Le aliquote restano quelle che sono quando, applicate ad un atto, danno luogo a un prelievo superiore a 1.000 lire, a seconda del valore economico. Noi qui però abbiamo un salto brusco, e quindi vi è tutta una gamma di atti economici che, indipendentemente dalla loro importanza, danno luogo a un prelievo di 1.000 lire. Quindi è modificata la natura dei tributi.

M A R I O T T I. Comprendo che questo provvedimento legislativo tende esclusivamente a reperire mezzi finanziari allo Stato. L'aumento dei limiti delle tasse fisse non può però, secondo me, essere giustificato dal fatto che, poichè lo Stato presta un servizio rispetto alla publicità degli atti nei confronti di terzi, in relazione alla svalutazione della moneta si vuole perequare il corrispettivo di questo servizio. Non è per gli atti che si usano e dei quali si richiede la copia che io sollevo eccezione, quanto invece per la registrazione immobiliare, per le imposte di registro su atti pubblici che sembrano tassati con tassa fissa, ma per i quali, in realtà, si devono poi pagare diritti notevoli al conservatore delle ipoteche, diritti veramente sproporzionati al servizio che lo Stato presta ai richiedenti. Voglio dire che il corrispettivo che si vuole far pagare per questo servizio è sproporzionato alla piccola entità di questi atti che vengono registrati a tassa fissa e che si chiamano atti per l'uso normale, in quanto non c'è trasferimento di ricchezza.

Capisco, ripeto, che in sede di dilatazione delle spese si cerchi anche di reperire mezzi finanziari con questo provvedimento legislativo, il quale non so che gettito possa dare, seppure ritengo sia piuttosto notevole, in quanto gli atti che fissano la volontà di contraenti, indipendentemente dalla materia che trattano, sono migliaia e migliaia al giorno. Mi sembra tuttavia che non sia giusto che noi si dia vita a questo provvedimento se non guardando prima a fondo tutta la materia che concerne l'imposta di registro. Mi sembra che un anno fa la nostra Commissione finanze e tesoro sia stata chiamata ad aumentare l'aliquota proporzionale sul trapasso di proprietà degli immobili o altri trasferimenti di ricchezza; allora si diminuì anche l'imposta per alcuni atti dove il passaggio della ricchezza comportava dei limiti di valore; ma o si guarda tutto il problema o si assisterà ad evasioni massicce. Infatti, come si sa, tutti gli atti dei sub-appalti e appalti devono essere registrati e quelli che non superano le 250.000 lire sono sottoposti a tassa fissa. Ora accade che le grandi ditte di costruzioni edili danno in appalto la costruzione degli infissi o l'imbiancatura o altri lavori ad altre ditte, ma, anzichè affidare l'intero appalto, fanno tanti contratti di appalto fino alla concorrenza di 250.000 lire in modo da pagare soltanto la tassa fissa.

P I O L A, *relatore*. C'è un altro provvedimento all'ordine del giorno...

M A R I O T T I. Posso assicurare che vi sono parecchi contratti d'appalto per milioni e milioni di lire che vengono spezzettati in tanti piccoli atti e assoggettati quindi a tassa fissa e non proporzionale. Con questo provvedimento finanziario, che non urta nessuno, ma che mira esclusivamente a reperire mezzi finanziari, ed è fine a se stesso, essendo di natura puramente fiscale, si raschia il barile per aumentare le entrate fiscali quanto più è possibile: se si pagano le 200 lire, si possono pagare anche le 1.000 lire. Peraltro l'imposta di registro va rivista completamente e adeguata in rapporto alla maggiore affluenza di mezzi monetari alle Casse dello Stato. Come provvedimento legislativo a se stante questo disegno di legge non trova la nostra approvazione, perchè riteniamo che un provvedimento di natura fiscale o investe completamente la materia o altrimenti non ha ragione d'essere, per il principio, che si deve assoggettare il contribuente a tributo a seconda della sua capacità contributiva. Il provvedimento, così com'è, manca di giustificazione attendibile. Non solo, infatti, lo Stato fa

pagare troppo per i suoi servizi, ma in aggiunta alla tassa minima il richiedente è costretto a pagare, per avere copia di atti, i diritti di segreteria.

Cozzando questo provvedimento contro la legge fiscale, non mi sento di approvarlo, a meno che non vi sia un preciso impegno da parte della Commissione di rivedere e di dare un nuovo assetto a tutta la materia delle tasse di registro e ipotecarie. In realtà, oggi come oggi, ci si trova davanti a una evasione massiccia che priva lo Stato di mezzi finanziari ingenti, poichè mentre i piccoli proprietari sono talvolta costretti a vendere il proprio quartiere per far fronte alle necessità della vita, pagando molto di più, proporzionalmente, di quello che pagano i grossi proprietari di grandi immobili, questi ultimi trasferiscono la loro ricchezza in vista di investimenti di capitali a titolo speculativo o lottizzano le loro proprietà in modo da sfuggire al fisco.

Ho fatto queste considerazioni più tratte dall'esperienza che dallo studio profondo dell'imposta sul registro, imposta dalla struttura assai complessa; io penso, ripeto, che si potrebbe votare questo provvedimento solo con l'impegno da parte del Presidente di presentare una serie di provvedimenti legislativi che rivedano a fondo tutta l'imposta di registro e le tasse ipotecarie, in modo che anche questa attività possa essere colpita progressivamente. Altrimenti si continua col sistema dei pannicelli caldi: si colpisce sempre coloro che hanno bisogno della copia di un piccolo atto che non concerne trasferimento di ricchezza; anche se questo sistema dà un gettito notevole, non è dignitoso da parte dello Stato; anche se non provoca resistenza, non incide nemmeno in un riassetto più moderno della materia, assai complessa e contraddittoria, in relazione all'attuale struttura delle tasse di registro e ipotecarie.

C E N I N I. Io, contrariamente a quanto dichiarato dal senatore Mariotti, credo che il disegno di legge si possa approvare indipendentemente da un riesame di quelle che sono le disposizioni relative alle imposte di registro graduali, proporzionali e progressive. Ora non so se queste imposte abbiano bisogno di ritocco perchè qualche anno fa sono state riesaminate.

M O T T. C'è una legge speciale, del 1953, che ha cambiato tutte le disposizioni.

C E N I N I. In ogni modo qui si tratta di fissare dei nuovi minimi e si portano a 1.000 e 2.000 lire, secondo la specie, le tasse fisse di registro e ipotecarie. Non mi pare un aumento insostenibile.

Presidenza del Vice Presidente SPAGNOLLI

(*Segue* C E N I N I). D'altra parte, in relazione alle osservazioni del senatore Fortunati, bisogna fare questa considerazione: che se noi riteniamo opportuno fissare un minimo per atti non soggetti a imposta di registro, mi pare che sia opportuno fissare un minimo, quando si tratta di atti che debbono essere registrati, che non debba andare al di sotto di quello che è stato stabilito come tassa fissa per quegli atti che non sono soggetti a imposta di registrazione; perchè se un atto non sottoposto a imposta di registro paga 1.000 lire, un'altro atto, sottoposto invece a tale tassa, non può pagare di meno. D'altra parte 1.000 lire, oggi, sono così poca cosa che credo non possano incidere in modo eccessivo. Si tratterà tutt'al più di rivedere un po' l'articolo 2, per quanto si riferisce alle « voci della parte II della tariffa, allegato *A*, al regio decreto 30 dicembre 1953, n. 3269 » per chiarire quali voci corrispondano alla tassa che è stata elevata fino a lire 8.000.

P I O L A, *relatore*. Infatti è l'osservazione che ho fatto io. Rispondo ai senatori Fortunati e Mariotti, cominciando da quest'ultimo. Il senatore Mariotti ha allargato, diciamo così, il campo della discussione, e giustamente, ed ha fatto delle riserve di carattere generale circa il complesso delle imposte di registro che, a suo dire, meritereb-

bero una revisione per un più esatto adeguamento al momento economico. Su questo argomento io penso che il relatore non possa fare altro che girare questo desiderio legittimo, espresso dal senatore Mariotti, al rappresentante del Governo, in quanto l'argomento esula da quello che è il contenuto del disegno di legge, che è un contenuto, come ha riconosciuto lo stesso senatore Mariotti, di carattere fiscale e che non modifica, data la sua piccola entità, l'armonia o la disarmonia delle imposte in oggetto.

Per contro il senatore Fortunati ha fatto una osservazione di carattere specifico sul contenuto del secondo comma dell'articolo 1, e le sue osservazioni, dal punto di vista tecnico-teorico, sono indubbiamente esatte, ma forse non sono aderenti alla realtà; ed è evidente che la ragione che ha portato il senatore Cenini a giustificazione di questo comma risponde a un criterio logico; 1.000 lire, oggi, tenuto conto del valore della moneta, sono tali da costituire il minimo indispensabile che il cittadino deve pagare per avere il suggello della pubblicità dell'atto, ed è indubbio che queste 1.000 lire le debbono pagare tutti, sia per quegli atti che sono soggetti, per loro natura, al diritto fisso, sia per quegli atti che per loro natura sono soggetti alla tassa graduale, progressiva e proporzionale, ma in cui la tassa non arriva a questo minimo. La proporzionalità, la progressività, la gradualità per questo secondo gruppo di atti permane se essi superano le 1.000 lire; se non le superano, il cittadino è chiamato a pagare quel servizio con una cifra minima che il legislatore ha creduto di stabilire.

Quindi tecnicamente si può discettare, ma praticamente, anche dal punto di vista giuridico, il concetto è talmente logico che giustifica il secondo comma dell'articolo 1, per cui se ne chiede l'approvazione, così come è già stato approvato dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda l'articolo 2, la tariffa alla quale detto articolo si riferisce, allegata al regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3269, è intitolata « Tassa sulle sentenze, sulle convenzioni e sugli atti giudiziari, nonchè sugli atti degli ufficiali giudiziari ed uscieri »; e l'articolo 114 di questa seconda parte della tariffa stabilisce che le sentenze che definiscono il merito della causa e le controversie insorte nei procedimenti esecutivi, non indicate nei vari articoli (e qui c'è tutta una casistica) siano soggette a una tassa fissa da lire 200 a lire 2.000. Queste cifre sono elevate, nell'articolo 2 del disegno di legge in esame, rispettivamente a lire 1.000, 2.000, 4.000 e 8.000.

Quest'ultima cifra ha richiamato la mia attenzione e quella del senatore Cenini, ma si riferisce ad atti di ufficiali giudiziari e uscieri per la vendita e l'aggiudicazione di immobili e per l'aggiudicazione di crediti. Ora questi atti sono la conseguenza di operazioni di carattere economico che hanno sempre una certa rilevanza. Io credo che questa sia la giustificazione dell'aumento della tassa fino a lire 8.000. In ogni modo la diminuzione, che per avventura la Commissione desiderasse di apportare all'importo di questa tassa, non sarebbe mai di tale entità da giustificare il rinvio alla Camera del disegno di legge.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo non può che associarsi a quanto ha esposto esaurientemente il senatore Piola.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono elevate a lire 1.000 ciascuna le tasse fisse minime di registro e ipotecarie.

Qualora applicando le normali imposte di registro o ipotecarie nella misura graduale, proporzionale e progressiva, secondo la natura dell'atto o della formalità, risulti un ammontare del tributo inferiore alla tassa fissa minima, l'imposta per ogni atto o formalità è dovuta in misura eguale alla tassa fissa minima.

Sono elevate a lire 2.000 ciascuna le tasse fisse di registro e ipotecarie previste da par-

ticolari norme di agevolazioni tributarie, in luogo delle normali imposte graduali, proporzionali e progressive.

(*È approvato*).

Art. 2.

Sono rispettivamente elevate a lire 1.000, lire 2.000, lire 4.000 e lire 8.000 le tasse fisse previste nella misura di lire 200, lire 500, lire 1.000 e lire 2.000 dalle voci della parte II della tariffa, allegato *A*, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

R U G G E R I . Desidero fare una dichiarazione di voto. Noi votiamo contro questo disegno di legge perchè riteniamo faccia parte di un certo metodo instaurato da questo Governo, che comporta il susseguirsi disorganico di imposizioni di carattere tributario relative a imposte indirette, mentre si dimentica di provvedere a un riordinamento di tutto il sistema di accertamenti per le imposte dirette.

P I O L A , *relatore*. Apparentemente queste diverse disposizioni di carattere tributario che si accavallano una con l'altra possono apparire disorganiche, ed effettivamente se la Commissione finanze e tesoro ne avesse la visione complessiva potrebbe fare un lavoro più efficiente. Però alla osservazione del senatore Ruggeri mi pare se ne possa contrapporre anche un'altra: che tutti i disegni di legge che il Ministro delle finanze, senatore Trabucchi, ha proposto, emendano delle discrasie, delle storture, delle anomalie che ci sono nelle diverse leggi, per modo che, ad esempio, il portare a lire 1.000 una tassa che era di lire 200 nel 1949, è indubbiamente una cosa logica, e non solo si può, ma si deve fare. E così è per altre disposizioni di legge che abbiamo esaminato ed esamineremo. Ossia, secondo me, il Ministro delle finanze, pur essendo costretto al reperimento affannoso, qua e là, di coperture, è sempre stato guidato da un criterio di armonia, che ha sempre seguìto; è andato cioè a reperire i fondi laddove, oltrechè un aumento del gettito tributario, si otteneva anche un'armonia che prima non c'era.

M A R I O T T I . Io voterei anche a favore di questo disegno di legge, però con l'impegno, da parte della Commissione, di rendersi interprete presso il Governo della necessità di un riesame delle imposte di registro e imposte ipotecarie, perchè in realtà stiamo andando avanti con provvedimenti sporadici con il solo obiettivo di reperire mezzi finanziari da soggetti economici, che peraltro non trovano una contropartita nel servizio dello Stato. Se questo impegno verrà preso possiamo anche votare a favore, altrimenti voteremo contro, perchè il provvedimento è indice di un orientamento politico che non trova rispondenza nella serietà della Commissione finanze e tesoro.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io vorrei dire due cose, una in rapporto a questa specifica richiesta del senatore Mariotti che trova peraltro il Governo consenziente, come impostazione di carattere generale, e lo trova già parzialmente preparato perchè l'Amministrazione, e specificamente l'Amministrazione delle tasse sta rivedendo questa materia. Certamente la eventuale presentazione di un disegno di legge sulla materia stessa non potrà non tener conto di tutte le esigenze di carattere tecnico e di carattere parlamentare che ne consigliano, oltre tutto, anche il momento più opportuno.

Volevo piuttosto accennare, in risposta (non voglio dire in polemica) con la dichiarata votazione contraria da parte del senatore Ruggeri, che quelle tassazioni che non sono ancorate ad una cifra possono anche non tener conto del fatto che il valore della moneta cambia nel giro di dieci anni; ma quelle tassazioni che sono ancorate a una precisa cifra non possono non essere rivedute quando il 90 per cento delle altre voci del bilancio che interessano l'Amministrazione praticamente cambiano, non esclusi quegli oneri che l'Amministrazione ha, tanto per dire, per il pagamento dei propri dipendenti, dei propri funzionari, i quali, e peraltro

giustificatamente, spesso fanno valere, in rapporto a un mutato valore della moneta, l'esigenza della revisione delle loro retribuzioni. Quindi il Governo non può non sentire, non tanto il diritto, quanto il dovere, in rapporto a tassazioni fisse, di adeguare i rispettivi valori.

Questa mi pare un'osservazione di carattere abbastanza ovvio e lapalissiano e tale che potrebbe forse suggerire, agli onorevoli colleghi che avrebbero dichiarato di votare contro, che non si tratta di un'operazione politica, e ancor meno, vorrei dire, di una semplice « raschiatura di fondo di barile », ma di un doveroso adeguamento. Quindi mi permetterei di invitarli, se non altro, ad astenersi per non dare una caratterizzazione che forse ai fini pratici non avrebbe valore, ma ai fini dell'interpretazione di quella che è la discussione del disegno di legge non può dal Governo non essere valutata.

P R E S I D E N T E . Io credo che la Commissione potrebbe anche formulare un voto che risponda al concetto esposto dal senatore Mariotti, tanto più che anche da parte del senatore Piola mi pare che si sia sottolineato lo stesso concetto. Ritengo che la Commissione possa essere senz'altro d'accordo.

M A R I O T T I . Se il Presidente me lo consente, presento il seguente ordine del giorno, all'approvazione del quale è subordinato il nostro voto favorevole al disegno di legge: « La Commissione finanze e tesoro del Senato, esaminando il disegno di legge n. 1612, relativo alla modificazione delle tasse minime di registro e ipotecarie, fa voti perchè vengano presentati al più presto al Parlamento provvedimenti legislativi atti a regolare in senso democratico l'imposta di registrazione, considerato che la vecchia legge non risponde più alle esigenze del movimento della ricchezza nel Paese soggetta a tale imposta ».

C E N I N I . Chiedo sia tolta l'espressione « in senso democratico » perchè sembra che fino ad oggi non ci si sia regolati in senso democratico.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Non condivido neanch'io il concetto che la legge sulle imposte di registro sia antidemocratica; non ritengo nemmeno opportuno di apportarvi modifiche sostanziali, tolti quei piccoli aggiornamenti, poichè è anche una legge abbastanza equilibrata; non può diventare progressiva perchè le manca la base per la progressività; è una legge della quale si potrà forse modificare qualche cosa, ma nel suo complesso è ancora valida. Quindi un voto generico mi pare si possa accettare, ma per quanto riguarda un impegno formale, se si vuol discutere, bisogna allora dire quali sono le direttive che si vogliono adottare.

M A R I O T T I . Mi permetto rammentare all'onorevole Ministro che la tassa di registro nacque come costo di un servizio da parte dello Stato per dare pubblicità a tutti gli atti soggetti a registrazione. Nella realtà l'imposta di registro che, secondo me, oggi è collocata fra le imposte indirette sugli affari, è diventata realmente un'imposta sulla ricchezza e sul reddito. Voglio anche ribadire che non è vero che non possa diventare progressiva, perchè non c'è dubbio che in base al valore l'imposta può essere anche progressiva, perchè le grandi proprietà hanno in realtà dei passaggi meno frequenti dato che chi ha grandi proprietà difficilmente vende se non per ragioni estremamente gravi; ci troviamo invece di fronte a centinaia di migliaia di persone meno abbienti che molto spesso sono costrette a vendere piccole proprietà per sopravvenienze passive della vita e sono soggette alla stessa imposta proporzionale sull'atto.

Quindi si crea una dissonanza che non risponde a determinate esigenze della vita. Ora non mi sembra giusto che colui che possiede un piccolo quartierino, che molto spesso è il frutto di sudati risparmi, sia messo sullo stesso piano del grosso proprietario che

molto spesso ha avuto i suoi grandi immobili per eredità o altro.

P R E S I D E N T E . Ricordo alla Commissione che è stato presentato dal senatore Mariotti il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, esaminando il disegno di legge numero 1612, relativo alla modificazione delle tasse minime di registro e ipotecarie, fa voti perchè vengano presentati al più presto al Parlamento provvedimenti legislativi atti a regolare in senso democratico l'imposta di registrazione, considerato che la vecchia legge non risponde più alle esigenze del movimento della ricchezza nel Paese soggetta a tale imposta ».

Il senatore Mariotti insiste sull'ordine del giorno così come è stato stilato. Mi pare però che la Commissione, nella sua maggioranza, sia orientata ad esprimere un voto più sintetico di revisione generale.

C E N I N I . Io lo approvo se vengono tolte le parole « in senso democratico ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Mariotti ha spiegato i motivi per cui ritiene opportuno che l'ordine del giorno rimanga così stilato.

P I O L A , *relatore*. Noi dichiariamo che non lo approviamo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Mariotti, non accettato dal Governo e dal relatore.

(*Non è approvato*).

M A R I O T T I . Dichiaro di votare contro il disegno di legge.

R U G G E R I . Dichiaro anch'io di votare contro il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine in materia fiscale » (1573)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine in materia fiscale ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Si considerano tempestivi i ricorsi in materia di imposte dirette i cui termini scadevano nei giorni 29, 30 e 31 marzo 1961 e che siano stati presentati entro il 6 aprile di tale anno.

Non si applica l'articolo 243 ultimo comma del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, nel caso in cui la dichiarazione dei redditi per il 1961, invece che entro il 31 marzo 1961, sia stata presentata entro il 6 aprile di tale anno.

Si considerano validi gli adempimenti stabiliti in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari i cui termini scadevano nei giorni 29, 30 e 31 marzo 1961 e che siano stati eseguiti, entro il 6 aprile di tale anno presso gli uffici finanziari.

O L I V A , *relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricordano, nei giorni 29, 30 e 31 marzo del corrente anno ha avuto luogo lo sciopero del personale addetto agli uffici finanziari, con una notevole percentuale di astensioni dal lavoro. Tale sciopero ha conseguentemente ritardato la presentazione della denuncia dei redditi (il modulo Vanoni), la presentazione di ricorsi e l'adempimento degli obblighi prescritti dalle leggi finanziarie. Con il disegno di legge al vostro esame, intitolato « Fissazione di un nuovo termine in materia fiscale », si propone che tutte le denuncie e gli adempimenti fiscali che dovevano essere compiuti nei giorni 29, 30 e 31 marzo, nel corso cioè del su ricordato sciopero del personale degli uffici finan-

ziari, siano considerati tempestivi — e quindi non si applichi la norma della penale — e validi se compiuti entro il 6 aprile, tenuto conto che il 2 e il 3 aprile erano giorni festivi. Con il primo comma dell'articolo unico viene pertanto stabilito che la presentazione di ricorsi in materia di imposte dirette, i cui termini scadevano nei giorni 29, 30 e 31 marzo 1961, venga considerata come avvenuta tempestivamente se effettuata entro il 6 aprile successivo. Con il secondo comma viene spostato anche al 6 aprile 1961 il termine di legge (31 marzo 1961) previsto per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Ed infine il terzo comma prevede analogo spostamento di termine per l'adempimento di formalità e per il pagamento di imposte che, ai sensi delle leggi vigenti in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, dovevano essere effettuati nei predetti giorni 29, 30 e 31 marzo ultimo scorso presso gli uffici finanziari.

Le osservazioni che il vostro relatore desidera fare non sono sostanziali. Innanzitutto mi sembra che non sia proprio corrispondente agli scopi del disegno di legge la sua intitolazione « Fissazione di un nuovo termine in materia fiscale ». A dire il vero non saprei proporne uno migliore e più breve. Secondo me non viene fissato un nuovo termine, ma semplicemente spostato. Infatti, dicendo « fissato », sembra che si introduca un nuovo termine valido per la presentazione delle denunce.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Diciamo allora « proroga ».

O L I V A , *relatore*. Si creerebbe, a mio avviso, il principio che i termini in caso di sciopero sarebbero senz'altro prorogabili, mentre il provvedimento si riferisce ad un caso eccezionale e specifico.

P R E S I D E N T E . Mi sembra, invece, che chi legge la relazione che accompagna il disegno di legge non possa avere dubbi di alcun genere.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Diciamo: « Provvedimento per la proroga dei termini eccetera ».

P R E S I D E N T E . Mi pare che non valga la pena di perdere troppo tempo per trovare una formulazione diversa: quella che intitola il provvedimento mi pare che non crei dubbi di sorta.

O L I V A , *relatore*. Vorrei chiedere un chiarimento al signor Ministro: coloro che non hanno potuto presentare ricorsi o denunce o adempiere a determinate formalità entro il termine del 29, 30 e 31 marzo si vedono spostata la validità al 6 aprile e sta bene; ma coloro invece che dovevano adempiere a determinate scadenze il 1° aprile o il 5 aprile, si troverebbero nell'assurda posizione di non avervi potuto far fronte, anche per l'eccezionale affollamento degli sportelli nei giorni dal 1° al 6 aprile a causa della precedente chiusura per lo sciopero, ma di non poter usufruire dello spostamento dei termini.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Ma il contribuente sapeva che doveva adempiere ai suoi impegni, i quali non cadevano nei giorni 29, 30 e 31 marzo nei quali gli uffici finanziari erano chiusi per lo sciopero. Il provvedimento, quindi, non lo riguarda.

P I O L A . I cittadini devono essere tutti pronti ed osservanti alle scadenze dei loro doveri.

O L I V A , *relatore*. Il Ministro ha ragione di rispondere nel modo in cui si è espresso; però, ripeto, il 1° aprile e giorni seguenti tutti gli uffici erano eccessivamente affollati dai contribuenti che non avevano potuto presentare denunce e ricorsi nei giorni dello sciopero. Se noi abbiamo dimostrato la nostra preoccupazione per il pubblico che non ha potuto compiere il dovere di contribuente nei giorni di sciopero, penso, francamente, che non sarebbe giusto applicare le penali a chi, pur preoccupandosi di presentarsi nei giorni fra il 1° e il 5 aprile, ha dovuto

rinunciare all'adempimento o ritardarlo per la ressa di gente che affollava gli sportelli e gli uffici finanziari a causa dello sciopero negli ultimi tre giorni di marzo. Posso assicurare, per pratica professionale, che molti, per non dire moltissimi, casi si sono verificati e quindi, se vogliamo essere equi, direi che sarebbe il caso di spostare tutti gli adempimenti fiscali che si dovevano compiere entro il 5 aprile.

T R A B U C C H I . *Ministro delle finanze*. La Commissione può anche esaminare la proposta del relatore; faccio solo presente che mi sembra inopportuno allargare i termini anche per coloro che dovendo provvedere nei giorni in cui gli sportelli e gli uffici finanziari erano aperti al pubblico non hanno adempiuto al loro dovere di contribuenti. Aggiungo che nel caso si approvasse la proposta del senatore Oliva si dovrebbe provvedere ai vari rimborsi a coloro ai quali fossero state già applicate delle penali.

O L I V A , *relatore*. Non ho difficoltà a ritirare la proposta e mi permetto di invitare la Commissione a dare il suo voto favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sull'imposta di bollo, e concessione di premi per la scoperta e la repressione di reati » (1366-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sull'imposta di bollo, e concessione di premi per la scoperta e la repressione di reati », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I O L A , *relatore*. Il disegno di legge, contrassegnato col numero 1366-*B*, già approvato dalla nostra Commissione, ci viene ritornato dalla Camera con due emendamenti. Il primo di tali emendamenti è inteso a correggere un errore di stampa, in quanto il proto, nello stampato del Senato n. 1366, aggiunse la parola « doganale » là dove non c'entrava affatto, nell'articolo 2. L'articolo suddetto, approvato senza emendamenti, passò nel messaggio con tale indebita aggiunta, che la Camera dei deputati giustamente ha soppresso. Viceversa il secondo emendamento, che riguarda l'articolo 3, è non dico grave, ma tale da modificare completamente il testo approvato dal Senato. Durante la discussione del disegno di legge davanti a questa Commissione il vostro relatore, che anche allora ero io, ha proposto un articolo aggiuntivo, e difatti nel verbale è detto che il relatore Piola propone tale articolo, che doveva diventare articolo 3, così formulato: « Ai funzionari di pubblica sicurezza, ai graduati ed agenti della forza pubblica e di finanza possono essere concessi premi per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bollo e valori bollati e dei furti in danno dell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari, per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi sulle tasse di bollo ordinarie, comprese nella tariffa generale, e sulle tasse sugli affari e spese relative.

L'erogazione dei detti premi viene disposta con decreto del Ministro delle finanze con imputazione ad apposito capitolo del bilancio ».

Tale emendamento veniva da me giustificato facendo notare che esso era proposto per mantenere l'erogazione dei premi che attualmente l'Amministrazione dà ai funzionari di pubblica sicurezza ed ai graduati

ed agenti della forza pubblica e di finanza ricorrendo a varie forme non sempre tali da consentire un'erogazione corrispondente alle necessità. La 5ª Commissione si dimostrò favorevole all'emendamento aggiuntivo, che del resto era stato suggerito dal Governo, per quanto lo avessi presentato io. E dico suggerito dal Governo, perchè il ministro Trabucchi alla Camera ne ha poi addossato la responsabilità al Senato. L'articolo aggiuntivo veniva poi posto in votazione, senza che nessuno avesse ritenuto di intervenire nella discussione, ed approvato.

Dal canto suo la Camera dei deputati ha ritenuto di sostituire tale articolo 3 con un altro che lascia in me qualche perplessità, al quale tuttavia il ministro Trabucchi, in sede di Camera dei deputati stessa, si è dichiarato favorevole, addossando al Senato la colpa di aver formulato in un'altra maniera la norma. L'articolo, nel testo modificato dalla Camera, recita così: « Il Ministro delle finanze può disporre, con proprio decreto, la concessione di premi di diligenza e di operosità a favore dei funzionari ed impiegati della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per lo svolgimento dell'attività loro demandata nelle materie stabilite dalla presente legge.

« All'onere derivante dall'applicazione della suindicata disposizione si provvederà con lo stanziamento del capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1960-61 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri ».

Ossia, mentre il vostro relatore aveva proposto, e voi avevate approvato, un articolo nel quale si affermava la possibilità di concedere premi ai funzionari di pubblica sicurezza, ai graduati e agenti della forza pubblica e di finanza, viceversa la Camera dei deputati ha creduto di ammettere tale possibilità, secondo la discrezionalità del Ministro delle finanze, pei soli impiegati e funzionari della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Durante la discussione in sede di Camera dei deputati è stata fatta qualche osservazione. Il deputato Assennato ha rilevato che, probabilmente, contro l'intendimento del presentatore della nuova formula dell'articolo 3, questa viene a mutare il significato della norma, con la conseguenza che il contributo viene assegnato non più agli agenti indagatori ma ai funzionari della Direzione generale. Al che il deputato Valsecchi, che era anche relatore, oltre che Presidente della Commissione, ha fatto presente che l'articolo 3 era stato votato dalla Commissione con piena coscienza del suo contenuto e che la formulazione dell'articolo si richiama al capitolo 150 del bilancio delle Finanze, intendendo perseguire uno scopo di maggiore chiarezza rispetto al testo del Senato. A sua volta l'onorevole Bima ha confermato la precisazione che si è voluta proprio stabilire la possibilità di un premio ai funzionari ed impiegati della Direzione generale delle finanze per particolari servizi resi in applicazione delle norme del disegno di legge, e si è dichiarato persuaso che uno sforzo per l'aumento del gettito delle imposte deve essere fatto e tale sforzo è in atto, per cui ha dichiarato di votare a favore dell'articolo modificato.

L'onorevole Assennato ha osservato che con la modifica apportata non si assicura più un premio agli agenti che operano le repressioni ma ai burocrati del Ministero che risiedono negli uffici, cosa che, a suo avviso, è ingiusta e contrastante con i principi di uno Stato moderno. Egli poi ha ricordato che il Parlamento italiano è stato sempre contrario alla cointeressenza dei dipendenti pubblici agli atti di repressione rientranti nelle loro funzioni; tuttavia, se una deroga si vuole apportare a questo principio, ha concluso, tale deroga vada a vantaggio degli agenti che operano, non dei burocrati che dirigono.

Ho ricordato ciò per giustificare il mutamento del concetto da noi affermato.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze*. Posso spiegare io come è avvenuto tale mutamento, premettendo che il solo fatto che per la nuova spesa non si sia dovuto istituire un nuovo capitolo di bilancio ma fare ricorso a uno già esistente dice di per sè come da tempo ci sia una tranquilla consuetudine, in base alla quale si danno tali

premi, che in qualche maniera servono a togliere di mezzo, sia pure in forma che a me non piace, molti di quei guai ai quali prima accennava anche il senatore Mariotti. I premi vengono dati soprattutto tenendo conto dell'enorme gravame di lavoro che per tutte le varie controversie in materia di tasse pesa sugli uffici centrali, già investiti da una serie infinita di ricorsi. Finora le cose sono andate con tutta tranquillità, senonchè la Corte dei conti si è accorta che mancava una disposizione di legge che permettesse la corresponsione di tali premi di operosità per queste categorie di personale ed allora, secondo quella consuetudine, che qualche volta ritorna in auge, di attendere il primo provvedimento che possa fare da eccipiente di una norma che si abbia interesse di far approvare, si è introdotta nel disegno di legge in esame una disposizione che potesse servire a legittimare quello che sempre è stato fatto. È accaduto che il Senato — probabilmente quel giorno ero distratto, e non mi ricordavo la ragione di questo corpo estraneo in un disegno di legge come quello sulle imposte di bollo — si sia trovato di fronte a un provvedimento eterogeneo e si sia giustamente chiesto il perchè della norma che si voleva emanare con l'articolo 3, rilevando che era giusto semmai che il premio fosse dato a chi scopre evasioni fiscali. Ecco perchè è scaturita quella norma che pareva opportunamente redatta. Senonchè tale norma ha urtato dei sacri princìpi, fra i quali quello secondo cui non si vuole che coloro i quali debbono accertare delle reità fiscali siano spinti all'accertamento dall'interesse e quindi possano accanirsi eccessivamente. Ecco perchè è nata una sotterranea ma forte opposizione al testo approvato dal Senato. In quel momento il Ministro è tornato a concepire le cose secondo il vecchio concetto e cioè ha ripristinato in se stesso e nei membri della Commissione della Camera — che del resto avevano avuto modo di essere informati anche direttamente dallo studio profondo del disegno di legge — il concetto che quel corpo estraneo non aveva altro significato che quello di legittimare la continuazione di una giusta tradizione, contro la quale si era un po' preoccupata la vigilante Corte dei conti. Ecco perchè la Camera dei deputati ha ritenuto di ritornare al testo originario e io vi propongo e vi prego di far proseguire, approvandolo, questo disegno di legge, come eccipiente di una norma che ha necessità di essere sanzionata, anche perchè ritornare indietro è — come sempre — una cosa assai dolorosa per chi lo fa e anche per i funzionari che già si sono abituati a questi premi.

R U G G E R I. Mi pare che il senatore Piola abbia detto che l'articolo 3, così come era stato approvato dal Senato, era un articolo aggiuntivo, che quindi la tesi del Ministro non sia valida e che sia il caso di ritornare alla formulazione del Senato.

P I O L A, *relatore*. Il Ministro mi aveva suggerito un testo che era simile a quello dell'articolo 3 della Camera dei deputati. La Commissione però l'ha ridimensionato e io l'ho proposto nella formula che poi è stata accettata. Ciò perchè in quella occasione nella nostra Commissione si era rilevato che era meglio dare premi ai funzionari repressori che non ai funzionari degli uffici centrali. Oggi peraltro il ministro Trabucchi ha spiegato che allora non ritenne o non ricordò la ragione, diciamo così sostanziale, della proposta fatta attraverso il relatore, ragione che adesso ha molto chiaramente precisato.

Io piuttosto chiedo al ministro Trabucchi se non sia possibile accettare l'articolo 3 come formulato dalla Camera dei deputati, che serve a sanarne le difficoltà veramente gravi che si avvertono per l'erogazione di premi ai dipendenti della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette, e nello stesso tempo conservare anche il testo di quello che era l'articolo 3 approvato dal Senato, a favore dei repressori.

Peraltro faccio notare che mentre la Camera dei deputati è a posto, avendo trasmesso al Senato il messaggio il 24 giugno 1961, noi siamo in deliberazione dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, per cui il secondo capoverso dell'articolo 3 del testo approvato dalla Camera, in cui si afferma che all'onere derivante dall'applicazione del-

la precedente disposizione si provvederà con lo stanziamento del capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1960-61 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri, non può essere approvato in tale testo in quanto l'esercizio finanziario 1960-61 è chiuso dopo tutte le variazioni di bilancio avvenute Quindi occorre modificare anche l'esercizio al quale ci si riferisce, sostituendo il 1960-61 con il 1961-62.

R U G G E R I. Se ben ricordo, noi ci astenemmo in sede di votazione sul disegno di legge in esame, per ragioni peraltro diverse da quelle che oggi formano oggetto di discussione Allorchè fu proposto l'articolo aggiuntivo, che poi divenne articolo 3, noi intendevamo dare il premio agli accertatori: punto e basta. Che poi il ministro Trabucchi abbia tradotto tale nostra decisione nella necessità di sanare una situazione determinatasi ad opera della Corte dei conti imposta un problema del tutto diverso. Noi siamo piuttosto del parere di mantenere caso mai entrambe le disposizioni, cosicchè il Ministro potrà soddisfare le sue esigenze e nel contempo si eviterà di tornare indietro, di togliere agli accertatori, ai funzionari di pubblica sicurezza, ai graduati e agenti della forza pubblica e di finanza premi sui quali oramai essi già fanno affidamento. Insomma, mi sembra che noi dovremmo valutare l'opportunità di redigere un articolo in cui conglobare entrambe le norme, quella già da noi approvata e quella ora introdotta dalla Camera dei deputati.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze.* Nel disegno di legge originario era scritto « funzionari dello Stato ed altri ». Penso sarebbe forse il caso di riportare in luce il testo primitivo, seppur generico, e poi in caso si vedrà di emanare una norma che abbia carattere generale

R U G G E R I. Se mettiamo una formula così generica va a finire che si prendono tutto, o per lo meno l'80 per cento dei premi, i funzionari centrali. Sappiamo bene come vanno a finire certe cose.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze.* Io dico che si dovrebbe cercare di stabilire una norma che valga per tutti.

P R E S I D E N T E. Possiamo votare un ordine del giorno per invitare il Ministro ad agire secondo quanto egli stesso ha già dichiarato.

B E R G A M A S C O A me sembra un po' difficile amalgamare i due concetti in una sola norma, perchè c'è anche una differenza di finalità in coloro che dovrebbero essere premiati Io penso quindi che bisognerebbe stilare due provvedimenti separati, uno riguardante i premi ai repressori delle frodi, l'altro quelli per i funzionari Non solo, ma se si dovessero unificare le due norme, andrebbe modificato anche il titolo del disegno di legge

P I O L A, *relatore.* Io ritengo, signor Ministro, che per orientarci meglio verso quello che è emerso dalla discussione sia necessario e mantenere i premi per la repressione e la scoperta delle frodi e mantenere i premi ai funzionari centrali. Siccome però il mantenimento di questi due concetti richiederà una certa elaborazione, pregherei il Governo di presentarci, nello spazio di tempo più breve possibile, un articolo comprensivo dell'uno e dell'altro genere di premi, per modo che si sia in grado di approvare una norma che riassuma i concetti oggi espressi.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze.* D'accordo, studierò io la formula adatta.

P R E S I D E N T E. Se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Pagamento in modo virtuale della tassa di bollo sui documenti di trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti aerei » (1367)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno

di legge: « Pagamento in modo virtuale della tassa di bollo sui documenti di trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti aerei ».

Do nuovamente lettura del disegno di legge in discussione.

Articolo unico.

La tassa di bollo sui documenti di trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti aerei, prevista dagli articoli 12, 13, 16 e 17 della Tariffa Allegato *A*, al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato con modificazioni dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, può essere corrisposta anche in modo virtuale, a trimestri anticipati, salvo conguaglio a fine d'anno, con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 5, 6 e 9 dello stesso decreto legislativo.

Entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere presentata al competente Ufficio del Registro la denuncia indicante il numero presuntivo dei documenti di trasporto che verranno rilasciati nell'anno successivo.

DE LUCA, *relatore*. La discussione di questo disegno di legge, sul quale ho già fatto la mia relazione, è rimasta sospesa perchè la Commissione desiderava chiarimenti dal Ministro delle finanze specialmente in ordine al dubbio che ci possano essere evasioni fiscali che derivino proprio dal particolare sistema di abbonamento o di pagamento in modo virtuale che si vorrebbe adottare con il disegno di legge.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Mentre per le imprese esercenti linee automobilistiche si può pagare la tassa in modo virtuale, per i trasporti marittimi questo non avviene; quindi è necessario che ogni biglietto venga sottoposto a tassa di bollo In realtà anche qui si tratta di una sistemazione di fatto, particolarmente per quel che si riferisce alla società Tirrenia, che è stata quella che ha fatto sorgere la questione per quanto riguarda i trasporti Napoli-Palermo Il sistema del pagamento mediante bollo a punzone ha determinato in pratica parecchi inconvenienti. Allora, dopo molte perplessità, si è ravvisato che l'unica soluzione era quella di adeguare il sistema a quello adottato per le linee automobilistiche. Però se la Commissione avesse delle incertezze, invece che stabilire come principio il concetto che la tassa di bollo possa essere pagata in modo virtuale, a trimestri anticipati, salvo successivo conguaglio, si può dire che può essere autorizzata la corresponsione anche in modo virtuale, in modo che le ditte più serie e più facilmente controllabili possano essere autorizzate ad adottare tale sistema di pagamento dal Ministero, mentre per le altre si possa anche non consentire.

Ma ritengo che non possano sorgere inconvenienti poichè c'è la possibilità del riscontro, il quale avviene attraverso il controllo sui biglietti che sono numerati e poi bollati. Il numero dei viaggiatori negli aerei è inoltre controllato, nella navigazione marittima è controllatissimo; quindi era logico estendere il sistema adottato per i trasporti automobilistici, circa il pagamento della tassa di bollo, anche ai trasporti marittimi ed aerei.

RUGGERI. Noi non abbiamo niente da eccepire. Il disegno di legge si presterà a qualche piccola evasione, ma in complesso mi sembra possa essere approvato.

DE LUCA, *relatore*. Comunque proporrei alla Commissione di modificare il primo comma dell'articolo unico, sostituendolo con il seguente:

« È in facoltà del Ministro delle finanze di consentire, con proprio decreto, che il pagamento della tassa di bollo sui documenti di trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti aerei, prevista dagli articoli 12, 13, 16 e 17 della Tariffa Allegato *A*, al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato con modificazioni dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, possa effettuarsi in modo virtuale, a trimestri anticipati, salvo conguaglio a fine d'anno, con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 5, 6 e 9 dello stesso decreto legislativo ».

Il secondo comma rimane invariato

P R E S I D E N T E . A questo disegno di legge è stato presentato dal relatore, senatore De Luca, un emendamento tendente a sostituire il primo comma dell'articolo unico con il seguente:

« È in facoltà del Ministro delle finanze di consentire, con proprio decreto, che il pagamento della tassa di bollo sui documenti di trasporto relativi alla navigazione marittima e ai trasporti aerei, prevista dagli articoli 12, 13, 16 e 17 della Tariffa Allegato *A*, al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato con modificazioni dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, possa effettuarsi in modo virtuale, a trimestri anticipati, salvo conguaglio a fine d'anno, con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 5, 6 e 9 dello stesso decreto legislativo ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore, senatore De Luca

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge quale risulta con l'emendamento testè approvato

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Sostituzione dell'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277 » (1542) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Sostituzione dell'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, è sostituito con il seguente:

« La tassa deve essere pagata dal fabbricante nei modi e nei termini stabiliti nel regolamento.

Devono essere presentate alla bollazione le sole carte destinate a ricevere l'impressione del bollo.

I fabbricanti hanno l'obbligo di separare giornalmente le carte stesse dai mazzi prodotti e tagliati e di custodirle nella fabbrica in locale separato da quello nel quale sono conservate le altre carte

In caso di violazione delle norme di cui al presente articolo si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 22 »

C O N T I , *relatore*. In relazione con la limitata produzione delle carte da gioco e con la tecnica allora seguita, per cui le carte venivano distaccate tra di loro con le cesoie, il 30 dicembre 1923 fu emanato un regio decreto in cui all'articolo 8 si stabilì che le sole carte destinate a ricevere l'impressione del bollo — ossia l'asso di cuori o di denari — potevano essere presentate sciolte alla bollazione, mentre le altre dovevano restare unite ed inoltre che le carte, una volta tagliate, non potevano essere riunite in mazzo se in ciascuno di essi non veniva inclusa la carta munita di bollo Data la moderna tecnica di distacco meccanico contemporaneo di tutte le carte e data la produzione notevolmente aumentata, un procedimento così macchinoso come quello di cui al regio decreto 30 dicembre 1923 sarebbe non solo difficile ma controproducente. Per cui si è giustamente ritenuto di dover modificare tale norma, autorizzando il taglio contemporaneo di tutte le carte da gioco, autorizzazione cui si provvede con il disegno di legge in esame, il quale peraltro stabilisce l'obbligo, per i fabbricanti, di separare giornalmente le carte da bollare dai mazzi prodotti e tagliati e di custodirle nella fabbrica in locale separato da quello nel quale sono conservate le altre carte. Restano ferme tutte le altre norme in vigore.

Dati gli scopi di evidente utilità che il provvedimento persegue, ne propongo l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione

Metto ai voti il disegno di legge, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Assegnazione di lire 56.500.000 per la sistemazione della spesa relativa a compensi per lavoro straordinario effettuato dal personale di ruolo e dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nell'esercizio finanziario 1956-57 » (1544) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione di lire 56.500.000 per la sistemazione della spesa relativa a compensi per lavoro straordinario effettuato dal personale di ruolo e dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nell'esercizio finanziario 1956-57 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C O N T I , *relatore*. Per l'espletamento del lavoro straordinario negli Uffici del registro e nelle Conservatorie dei registri immobiliari viene annualmente stabilito apposito stanziamento, che dovrebbe coprire la spesa relativa per tutto l'esercizio finanziario. Senonchè per l'esercizio 1956-57 tale stanziamento venne a risultare insufficiente per far fronte alle necessità del lavoro straordinario, per cui il lavoro avrebbe dovuto essere sospeso negli ultimi mesi dell'esercizio. Ad ovviare a tale inconveniente, che avrebbe portato pregiudizio all'espletamento dell'ingente lavoro da parte dell'Amministrazione finanziaria, furono impartite disposizioni affinchè il detto lavoro straordinario proseguisse regolarmente fino al 30 giugno 1957, in attesa della relativa copertura di tale spesa da parte del Governo, autorizzando nel contempo il pagamento delle somme dovute ai singoli aventi diritto con i fondi della riscossione. In conseguenza di ciò si è venuto a determinare presso gli Uffici del registro un sospeso di cassa di lire 56 500.000, comprensive anche della corrispondente partita delle ritenute erariali, che debbono essere regolarizzate.

A tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati. La copertura è stata reperita attraverso una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1959-60.

Il disegno di legge, ripeto, ha lo scopo di sanare questa situazione; ritengo quindi che la Commissione possa approvarlo senza difficoltà, tenuto presente che nell'eventualità che detto lavoro straordinario fosse stato a suo tempo sospeso, danni non indifferenti ne sarebbero derivati all'Erario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione di lire 56 milioni e 500.000 per la sistemazione della spesa sostenuta, in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio, per compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e di ruoli aggiunti dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari relativi all'esercizio finanziario 1956-57.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere di cui sopra si farà fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,10.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari